Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Uffico federale dei trasporti UFT
Divisione Finanziamento

registrazione/dossier: fre / BAV-041.4-00002/00001/00006/00025/00005/00001/00006/00008/00003/00001/00003/00001/00001

Commento

Modifica dell'ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie

Premessa

Nella lettera del 14 maggio 2019 agli uffici cantonali dei trasporti pubblici e alle imprese di trasporto che ricevono indennità secondo la legge federale del 20 dicembre 1957[1] sulle ferrovie (Lferr) e la legge federale del 20 marzo 2009[2] sul trasporto di viaggiatori (LTV) l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha comunicato che modificherà il suo piano di vigilanza a seguito del «caso AutoPostale». L'ordinanza del DATEC del 18 gennaio 2011[3] sulla contabilità delle imprese concessionarie (OCIC) è interessata dalle modifiche di seguito riportate.

- Le imprese che ricevono indennità per oltre 10 milioni di franchi per i settori del traffico regionale viaggiatori e dell'infrastruttura dovranno eseguire tassativamente una revisione ordinaria.
- Dall'anno contabile 2019, ovvero 2019/2020, l'UFT non procederà più all'approvazione dei conti. A tal fine è necessario modificare a breve termine l'OCIC, nonché adeguare la LTV, in particolare l'articolo 37, adeguamento cui si provvederà alla prossima occasione. Nella consueta circolare di fine anno si informeranno le imprese di trasporto e i Cantoni sui documenti da presentare, ed entro quali termini, nonché come si svolgerà il processo di verifica dell'impiego dei sussidi a partire dal 2020.
- Dall'anno contabile 2020, ovvero 2020/21, le imprese saranno tenute a presentare una dichiarazione annuale relativa al rispetto dei principi per l'impiego dei sussidi.
- Le imprese che ricevono sussidi per un totale di oltre 1 milione di franchi l'anno dovranno commissionare ai loro uffici di revisione una verifica annuale speciale sotto il profilo dell'impiego dei sussidi. L'UFT emanerà una direttiva in merito, la cui applicabilità e adeguatezza sarà valutata nel 2020 sulla base di verifiche pilota, prima di porla definitivamente in vigore con effetto dal 1° gennaio 2021.

Un'altra modifica dell'OCIC riguarda la pratica degli ammortamenti e la strutturazione del conto degli impianti per il settore dell'infrastruttura. A seguito delle raccomandazioni (standard di settore) emanate per la gestione finanziaria e il controlling della convenzione sulle prestazioni (SS-CCP), gli impianti del settore dell'infrastruttura andranno ammortizzati in base alla durata di utilizzazione tecnica e i margini riportati nell'allegato OCIC per i tassi di ammortamento e per la durata di utilizzazione saranno abrogati. L'adozione dello standard SS-CCP comporta inoltre l'introduzione, per il conto degli impianti, della struttura degli impianti prevista dal regolamento Regelwerk Technik Eisenbahn relativo ai requisiti minimi per il rapporto sullo stato della rete (RTE 29900).

La modifica dell'OCIC sarà posta in vigore (retroattivamente) al 1° gennaio 2020, con disposizioni transitorie per il 2019.

[1] RS **742.101**
[2] RS **745.1**
[3] RS **742.221**

Commento all'avamprogetto di modifica dell'OCIC

I Campo d'applicazione

Art. 1 cpv. 1: adeguamento dei riferimenti in base alla numerazione attuale degli articoli LTV e Lferr.

Art. 1 cpv. 2: precisazione che l'articolo 3 capoverso 4 non si applica alle imprese concessionarie che non ricevono indennità, contributi o mutui dalla Confederazione.

Definizioni

Art. 2 lett. b n. 1: precisazione che tutte le linee del traffico regionale viaggiatori (TRV) beneficiarie di indennità della Confederazione devono essere riunite in uno stesso settore.

Relazione sulla gestione

Art. 3 cpv. 4: adeguamento dei riferimenti in base alla numerazione attuale degli articoli del Codice delle obbligazioni (CO).

Presentazione dei conti

Art. 4 cpv. 3: anche se secondo il CO non vi sono tenute, le imprese che ricevono sussidi per oltre 10 milioni di franchi devono far verificare i propri conti annuali mediante revisione ordinaria. Per la determinazione dell'importo si fa riferimento alle indennità ricevute dalla Confederazione e dai Cantoni per il TRV e a quelle d'esercizio e d'ammortamento per il settore dell'infrastruttura.

Art. 4 cpv. 4 (nuovo): le imprese che ricevono sussidi per oltre 1 milione di franchi devono commissionare ai loro uffici di revisione una verifica annuale speciale. Nell'attuale bozza della direttiva che l'UFT emanerà in proposito si specifica che per sussidi si intendono:
le indennità ricevute dalla Confederazione e dai Cantoni per il TRV ordinato congiuntamente;
le indennità e gli aiuti finanziari per l'esercizio e il mantenimento della qualità dell'infrastruttura ferroviaria ricevuti attraverso la convenzione sulle prestazioni di cui all'articolo 51 Lferr.

Verifica del conto annuale sotto il profilo dell'impiego dei sussidi

Art. 6, rubrica: adeguamento della rubrica in seguito al nuovo piano di controlling che sarà da elaborare e che farà venir meno l'approvazione dei conti da parte dell'UFT.

Art. 6 cpv. 1: venendo meno la suddetta approvazione, il conto annuale e l'ulteriore documentazione devono essere presentati solo dopo l'approvazione da parte dell'organo societario competente, ossia nella versione definitiva. La versione definitiva del conto annuale potrà in tal modo essere consegnata simultaneamente ai committenti (Confederazione e Cantoni) e non sarà più necessario inoltrare le bozze all'UFT. La nuova disposizione comporta l'abrogazione degli attuali capoversi 4: «Le imprese devono presentare la versione definitiva dei documenti [...] ai Cantoni dai quali hanno ricevuto indennità, contributi o mutui [...].» e 5: «L'UFT deve essere informato per scritto in merito alle decisioni dell'assemblea generale [...].».

Art. 6 cpv. 2 (nuovo): contestualmente al conto annuale va presentata anche la dichiarazione con cui si conferma di rispettare i principi sull'impiego dei sussidi per la durata e la chiusura del conto. L'UFT emanerà un modello vincolante in proposito.

Art. 6 cpv. 3 lett. c (nuova numerazione): sostituzione del termine «proposta» con «decisione» in seguito al nuovo termine di consegna.

***Art. 6 cpv. 3 lett. g (nuova numerazione)**:* sono stati stralciati la documentazione della provenienza e della destinazione dei fondi e i rapporti finali relativi agli investimenti nel settore dell'infrastruttura. In quanto elementi costitutivi del controlling della convenzione sulle prestazioni, questi documenti vengono ormai redatti e inoltrati attraverso l'interfaccia web per i dati dell'infrastruttura (WDI) e non vanno pertanto più presentati assieme al conto annuale. A quest'ultimo potrà invece essere direttamente allegato il verbale dell'assemblea generale, visto il termine di consegna posticipato. Con «assemblea generale» (per società anonime e cooperative) si intende anche l'assemblea dei soci delle società a responsabilità limitata (s.a.r.l).

Art. 6 cpv. 4 (nuova numerazione): gli organi di verifica possono esigere ulteriori documenti se la loro attività lo richiede. Di regola li esigeranno dopo la presentazione del conto annuale, ma potranno esigerne anche l'inoltro simultaneo e/o collettivo se la verifica approfondita di un aspetto lo rende necessario.

Art. 6 cpv. 4 (attuale numerazione): la disposizione dell'attuale capoverso 4 è abrogata (cfr. commento al cpv. 1).

Art. 6 cpv. 5: la disposizione dell'attuale capoverso 5 è abrogata (cfr. commento ai cpv. 1 e 3 lett. g modificata).

Delimitazione tra il conto economico e il conto degli impianti e degli ammortamenti

Art. 9 cpv. 2: eliminazione di ridondanze redazionali; nessuna modifica del contenuto.

Iscrizione all'attivo e storno di immobilizzazioni

Art. 10 cpv. 1: unione dei capoversi 1 e 2 ai fini della semplificazione; nessuna modifica del contenuto.

Art. 10 cpv. 2: abrogato (cfr. commento al cpv. 1).

Ammortamenti e rettificazioni del valore

Art. 11 cpv. 1: per gli impianti del settore dell'infrastruttura nell'OCIC non sono più definiti margini relativi ai tassi di ammortamento. L'ammortamento si baserà sulla durata di utilizzazione tecnica prevista (cfr. cpv. 2bis) e, per le imprese con una convenzione sulle prestazioni, sullo standard SS-CCP.

Art. 11 cpv. 2bis (nuovo): il tasso di ammortamento finanziario è determinato in linea di massima direttamente dalla durata di utilizzazione tecnica prevista. Per gli ammortamenti delle imprese con una convenzione sulle prestazioni si applica inoltre lo standard SS-CCP. Per gli impianti dell'infrastruttura ferroviaria degli altri settori, ad esempio i binari nei depositi di veicoli e nelle officine, l'allegato OCIC continua a prevedere dei margini.

Conto di previsione

Art. 14 cpv. 2: adeguamento al finanziamento mediante il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF). I Cantoni non partecipano più direttamente al finanziamento dell'infrastruttura di singole tratte.

Strutturazione minima delle indennità

Art. 18 cpv. 2 lett. a: adeguamento dei riferimenti in base alla numerazione attuale degli articoli Lferr.

Documentazione dei totali e del risultato

Art. 19 cpv. 2, primo periodo: precisazione dei capoversi dell'articolo 36 LTV determinanti per la contabilizzazione del risultato; nessuna modifica sul piano dell'applicazione pratica.

Disposizioni transitorie

Art. 23a (nuovo), rubrica: Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

Art 23a (nuovo) cpv. 1: affinché le imprese e l'UFT abbiano tempo a sufficienza per prepararsi, le disposizioni concernenti la verifica speciale dell'impiego dei sussidi e la revisione ordinaria obbligatoria per le imprese che ricevono indennità per oltre 10 milioni di franchi si applicano per la prima volta in relazione all'anno di esercizio che termina il 31 dicembre 2020 o successivamente.

Art 23a (nuovo) cpv. 2: la dichiarazione relativa al rispetto dei principi per l'impiego dei sussidi è da inoltrare per la prima volta in relazione all'anno di esercizio che termina il 31 dicembre 2019 o successivamente. Questa misura può essere attuata in tempi più brevi, in quanto non richiede particolari preparativi ed è già stata richiesta in passato in una forma simile.

II Allegato (art. 8 cpv. 2 e 11)

Nuovo titolo: l'allegato si riferisce anche all'articolo 8 capoverso 2, relativo alla strutturazione minima.

Nell'allegato sono stati stralciati i margini per gli impianti del settore dell'infrastruttura (cfr. anche commento all'art. 11). Per gli impianti dell'infrastruttura ferroviaria degli altri settori, ad esempio i binari nei depositi di veicoli e nelle officine, l'allegato continua a prevedere dei margini.

Gli ammortamenti degli impianti e dei gruppi di impianti da documentare almeno separatamente (strutturazione minima e requisiti minimi per il rendiconto) sono contrassegnati da un asterisco (*). L'ordine di successione e la numerazione della strutturazione minima può essere adeguata in funzione delle esigenze dell'impresa.

Per motivi di completezza il gruppo di impianti 1.2.4 è stato integrato con gli impianti «sostegni intermedi» e «fondazioni». Il valore inferiore del margine per gli ammortamenti è stato di conseguenza ridotto dal 6 al 2 per cento.

III Entrata in vigore

La modifica dell'OCIC sarà posta in vigore (retroattivamente) il 1° gennaio 2020, con disposizioni transitorie per il 2019.